COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

18.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **NINO CRISTOFORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUIGI CASTAGNOLA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:
Cristofori Nino, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):
Norme in materia di finanza regionale (3202) 3
Cristofori Nino, *Presidente* 3, 6, 13
Castagnola Luigi, *Presidente* 10
Carrus Giovanni 11
Caveri Luciano 9
Coloni Sergio 9, 13
Garavini Andrea Sergio 5, 9, 12
Gitti Tarcisio, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 5, 6, 9, 11
Maccanico Antonio, *Ministro per gli affari regionali e per i problemi istituzionali* 11, 13
Monaci Alberto, *Relatore* 3, 5, 8, 11
Nonne Giovanni 12
Pascolat Renzo 6, 9, 13

Votazione nominale:
Cristofori Nino, *Presidente* 13

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

MARIA TADDEI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Bodrato, Darida, Minucci, Reichlin e Sinesio sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Quarta, Gitti, Solaroli, Pascolat e Gei.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di finanza regionale (3202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di finanza regionale ».

Poiché il ministro Maccanico è trattenuto in Assemblea, il Governo è rappresentato dal sottosegretario Tarcisio Gitti.

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri è iniziata la discussione sulle linee generali.

Nessun altro chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ALBERTO MONACI, *Relatore*. Propongo che sia scelto come testo-base quello approvato al termine dell'esame in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Per l'anno 1989, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è elevata al 23,906 per cento e, a tal fine, il fondo comune di cui al predetto articolo 8 è determinato in complessive lire 6.401 miliardi.

2. Il fondo comune, come sopra determinato, è comprensivo delle somme di cui all'articolo 18, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, all'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'INAIL), all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (concernente il trasferimento alle regioni di parte delle funzioni dell'ente nazionale per la cellulosa e per la carta), alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), della legge 16 maggio 1984, n. 138, alle leggi 13 agosto 1984, n. 479, 19 maggio 1986, n. 206, nonché delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e

comma 2, lettera *a*), del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1987, n. 434.

3. Il fondo viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro in proporzione delle quote attribuite a ciascuna regione al medesimo titolo per l'anno precedente e viene erogato, al netto delle somme a carico delle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, in quote trimestrali.

4. Per l'anno 1989, rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all'articolo 1-*duodecies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che affluiscono ai capitoli di entrata 3344, 3355 e 3356, quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979, che affluiscono ai capitoli di entrata 3360 e 3358, per la parte spettante alle regioni a statuto ordinario, nonché quelle di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 29 novembre 1977, n. 891, che affluiscono al capitolo 2224.

(È approvato).

Gli onorevoli Pascolat, Macciotta e Caravini hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

(Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo).

1. In attesa della riforma della finanza regionale è stabilito che nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo destinato al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario.

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma è costituito:

a) da una quota fissa pari a quella assegnata alle regioni a statuto ordinario nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) da una quota variabile corrispondente all'applicazione alla predetta quota fissa dell'incremento del prodotto interno lordo verificatesi in ciascun anno precedente e risultante dalla relazione generale sulla situazione economica del paese;

c) da un'ulteriore quota variabile, determinata con la legge finanziaria, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare.

3. La quota fissa di cui alla lettera *a)* del precedente comma è, annualmente attribuita a ciascuna regione in misura pari a quella assegnata nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

La quota variabile di cui alla lettera *b)* del precedente comma è annualmente ripartita come segue:

a) quanto al 20 per cento, in proporzione diretta alla superficie territoriale di ogni regione a statuto ordinario, quale risulta dai dati ufficiali dell'ISTAT per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, maggiorando del 50 per cento la superficie delle aree classificate montane ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1970, n. 1102, e successive modificazioni;

b) quanto all'80 per cento, in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione moltiplicata per il reciproco del reddito *pro capite* regionale, quale risulta dai recenti dati ufficiali dell'ISTAT disponibili al momento della ripartizione.

La quota variabile di cui alla lettera *c)* continua ad essere assegnata a ciascuna regione con le modalità, i criteri e per la durata previsti dalle rispettive leggi di contenuto particolare.

4. Sino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza regionale, le regioni possono impegnare le somme loro assegnate a titolo di riparto della quota del fondo di cui alla lettera *c)* del precedente comma 2, nell'ambito delle

destinazioni settoriali definite dalle singole leggi, senza ulteriori vincoli di specifica destinazione all'interno delle stesse.
1. 01.

Pascolat, Macciotta, Garavini.

*Dopo l'articolo 1-*bis, *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*ter.*

(Accesso alla Cassa depositi e prestiti).

1. Al fine del coordinamento degli investimenti sul territorio regionale, la rigione è autorizzata ad accedere alla Cassa depositi e prestiti per fruire di mutui per le esigenze di indebitamento corrente con le modalità e alle condizioni fissate per gli enti locali ai sensi dell'articolo 68, comma 1 del testo unico approvato con regio decreto del 2 gennaio 1913, n. 453.

2. Un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio e composto dal Ministro del tesoro, dal ministro dell'interno e dal ministro per gli affari regionali e per i problemi istituzionali stabilisce ogni anno, su proposta del Ministro del tesoro il *plafond* massimo per l'accesso ai mutui ed i criteri per ripartirli tra regioni, province e comuni, in modo da consentire una equilibrata distribuzione per regioni in relazione a progetti coordinati a livello regionale.
1. 02.

Pascolat, Macciotta, Garavini.

*Dopo l'articolo 1-*ter, *aggiungere il seguente:*

ART. 1-*quater.*

(Flussi di cassa).

1. Il limite delle disponibilità liquide di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 30 marzo 1981 n. 119 e successive modificazioni, è stabilito per le regioni e le province autonome nella misura del 6 per cento

2. Gli accrediti alle regioni e alle province autonome dei fondi da prelevare dai conti correnti intrattenuti presso la tesoreria centrale dello Stato devono essere effettuati entro e non oltre tre giorni della ricezione della richiesta.

3. Nei casi di accrediti oltre il predetto termine, qualora le regioni o le province autonome abbiano eseguito pagamenti utilizzando anticipazioni di cassa, i relativi interessi sono posti a carico dello Stato.
1. 03.

Pascolat, Macciotta, Garavini.

ALBERTO MONACI, *Relatore.* Esprimo parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1, dal momento che la loro approvazione stravolgerebbe il senso del provvedimento in esame.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1. 01, faccio presente ai proponenti che il Governo ha già manifestato l'impegno a definire una nuova impostazione del fondo regionale in questione, quindi il problema verrà affrontato in sede di esame della disciplina organica sulla materia.

Inoltre, per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 1. 03 il parere del Governo è contrario anche perché esso comporta una lievitazione del fabbisogno.

ANDREA ERGIO GARAVINI. Francamente, non comprendo le osservazioni del relatore sul preteso snaturamento del provvedimento ad opera degli articoli aggiuntivi presentati, dal momento che essi comportano, al contrario, un perfezionamento della disciplina per quanto concerne in particolare la ripartizione del fondo di cui all'articolo 1.

Non condivido neppure le obiezioni – peraltro piuttosto deboli – avanzate dal sottosegretario Gitti, dal momento che gli articoli aggiuntivi non sono che la riproposizione di istanze unitarie avanzate da tutti gli enti regionali, che da tempo sollecitano una disciplina legislativa che

consenta loro una maggiore capacità di manovra economica e finanziaria nell'ambito di una logica di programmazione. Poiché, inoltre, non si pongono questioni relative alla disponibilità finanziaria, il perfezionamento delle disposizioni legislative relative ai fondi di cui dispongono le regioni sarebbe senz'altro possibile in coerenza con le intenzioni delle regioni medesime.

Quindi, respingere questi emendamenti significa puramente e semplicemente rinviare la soluzione di un problema di cui è a tutti nota la rilevanza nei confronti delle regioni.

Sollecitiamo il Governo a rivedere la sua posizione, ed esprimiamo il nostro imbarazzo per il fatto che il ministro Maccanico non sia venuto a fornire una risposta, dato che la questione in esame riguarda molto da vicino le sue competenze. Deve pur esserci una fase di coordinamento tra regioni e Governo, e sebbene non abbiamo assolutamente la pretesa di essere noi a definirla, chiediamo almeno che vi sia un atteggiamento, circa le nostre proposte di modifica, diverso da questa sorta di *fin de non recevoir,* poiché si tratta di esigenze manifestate dalle regioni stesse.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il collega Garavini sa bene che giace da tempo al Senato un provvedimento di riforma organica della finanza regionale, definito d'intesa con le regioni: quando esso giungerà all'esame della Camera, gli stessi colleghi deputati, competenti a legiferare, potranno attivarsi al riguardo, meglio del Governo che, dal canto suo, nel riconfermare l'impegno e la volontà di addivenire alla riforma della materia in oggetto, insiste sull'impossibilità di introdurre, nell'arco di tempo abbracciato dal provvedimento, disposizioni che proprio questa riforma verrebbero a snaturare.

RENZO PASCOLAT. Collegandomi alle considerazioni fatte dal sottosegretario Gitti, vorrei rilevare che senz'altro, a prima vista, gli articoli aggiuntivi da noi presentati potrebbero sembrare estranei al provvedimento in discussione: valutandoli però attentamente, si nota che essi possono essere recepiti pure in questa sede, anche se effettivamente le questioni affrontate devono essere riportate ad una normativa organica di riforma della finanza regionale.

In particolare, l'emendamento 1.02 intende favorire l'accesso delle regioni alla Cassa depositi e prestiti, mentre l'emendamento 1.03 si riferisce alla questione delicata, e veramente importante per le regioni, concernente gli accrediti alle medesime dei fondi da prelevare dai conti correnti intrattenuti presso la tesoreria centrale dello Stato; oggi infatti tali accrediti avvengono con ritardi inammissibili, che provocano alle regioni gravi conseguenze sul piano finanziario. Pertanto, ci consenta il Governo di non accettare il suo giudizio negativo su questi due articoli aggiuntivi.

Sottolineo inoltre l'importanza dell'emendamento 1.01 per un'effettiva disciplina della materia in oggetto, e concludo rilevando che il provvedimento in discussione, per la sua logica, contrasta con quello predisposto per la Sardegna, con riguardo alla cosiddetta manovra di rientro da parte del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pascolat ed altri 1.01, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pascolat ed altri 1.02, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Pascolat ed altri 1.03, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. Per l'anno 1989 le entrate spettanti alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna per quote fisse e per quote variabili

di tributi erariali sono fissate in misura complessivamente pari a quelle attribuite per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

2. Per l'anno 1989 la regione Valle d'Aosta è esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 – al netto della quota spettante, ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, a valere sull'annualità 1989 di lire 30 miliardi a titolo di limite di impegno per il completamento degli ospedali civili e psichiatrici – e dal riparto dei fondi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura destinati al finanziamento dei programmi di cui al comma 4 del medesimo articolo 3, nonché dal riparto del fondo sanitario nazionale di conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. Le quote non attribuite alla regione Valle d'Aosta costituiscono economie di bilancio. In applicazione di quanto sopra stabilito, la somma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 10 aprile 1981, n. 151, è versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito capitolo dell'entrata statale per essere riassegnata al capitolo 1660 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989.

3. Per l'anno 1989 l'ammontare della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, è decurtato dell'importo corrispondente alla eventuale differenza tra l'ammontare delle quote fisse di tributi erariali dei cui gettiti è prevista la devoluzione alle province stesse e alla regione Trentino-Alto Adige per l'anno 1989 e l'ammontare delle quote dei tributi medesimi spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

4. Per l'anno 1989 il contributo di cui all'articolo 38 dello statuto della regione siciliana è stabilito in misura pari a quello definito per l'anno 1988.

5. Per l'anno 1989, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194 e dell'articolo 1 della legge 29 novembre 1977, n. 891, sono corrisposte dal Ministero del tesoro in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1988, maggiorate del 4 per cento.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, al comma 2, sopprimere le parole: nonché dal riparto del fondo sanitario nazionale di conto capitale e del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali. *Sopprimere inoltre il seguente periodo:* In applicazione di quanto sopra stabilito, la somma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 10 aprile 1981, n. 151, è versata dalla regione Valle d'Aosta in apposito capitolo all'entrata statale di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1989.

2. 1.

Caveri.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 4.

Pascolat, Macciotta, Garavini, Bellocchio, Taddei, Solaroli.

All'articolo 2, sopprimere il comma 5.

2. 5.

Pascolat, Macciotta, Garavini.

All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole: del 4 per cento *con le parole:* di una misura pari alla percentuale dell'entità IRPEF 1988.

2. 6.

Pascolat, Taddei.

All'articolo 2, al comma 1, sostituire le parole: del 4 per cento *con le parole:* di una misura pari all'andamento reale dell'inflazione.
2. 7.

Pascolat.

All'articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: del 4 per cento *con le parole:* di una misura pari alla percentuale della entità IRPEF 1988.
2. 8.

Pascolat, Taddei.

All'articolo 2, al comma 3, sostituire le parole: del 4 per cento *con le parole:* di una misura pari all'andamento reale della inflazione.
2. 9.

Pascolat.

All'articolo 2, al comma 5, sostituire le parole: del 4 per cento *con le parole:* di una misura pari alla percentuale delle entrate IRPEF 1988.
2. 10.

Pascolat, Taddei.

All'articolo 2, al comma 5, sostituire le parole: del 4 per cento *con le parole:* di una misura pari all'andamento reale della inflazione.
2. 11.

Pascolat.

All'articolo 2, sopprimere il comma 5.
2.12.

Pascolat.

ALBERTO MONACI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Pascolat ed altri 2. 4, in quanto i firmatari chiedono semplicemente la soppressione dell'intero articolo 2: ora, in tal modo verrebbe a cadere tutto il programma di corresponsabilizzazione delle regioni nell'ambito della manovra di contenimento del *deficit* statale, da operarsi nella legge finanziaria 1989. D'altra parte, le stesse regioni hanno espresso in larga misura la loro disponibilità a farsi carico di tale obiettivo e ad offrire un contributo, nello svolgimento del loro ruolo istituzionale; né mi pare che su ciò fino ad ora si sia avuta una qualche smentita, avendo confermato tale disponibilità anche i rappresentanti regionali ascoltati dalla nostra Commissione qualche tempo fa.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
UIGI CASTAGNOLA

ALBERTO MONACI, *Relatore.* Parere contrario esprimo sull'emendamento Pascolat e Taddei 2. 6, che intende riferire la maggiorazione alla percentuale dell'entità IRPEF 1988, in quanto ciò verrebbe a modificare l'impostazione del provvedimento, che fa sempre riferimento ad una maggiorazione del 4 per cento. Così pure sono contrario all'emendamento Pascolat 2. 7 che, in alternativa, chiede una percentualizzazione collegata all'andamento reale dell'inflazione.

Per lo stesso motivo, esprimo parere contrario all'emendamento 2. 8, con il quale si fa riferimento alla percentuale dell'IRPEF 1988, all'emendamento 2. 9, con cui si chiede un « aggancio » all'andamento reale dell'inflazione, agli emendamenti 2. 10 e 2. 11, che, relativamente al comma 5 dell'articolo 2, sono dello stesso tenore. Esprimo ancora parere contrario agli identici emendamenti soppressivi 2. 5 e 2. 12.

Per quanto riguarda l'emendamento Caveri 2. 1, il quale è stato sottoposto all'attenzione della Commissione fin dall'inizio dei lavori relativi a questo disegno di legge, devo, sia pur con rammarico, esprimere parere contrario. Comprendo certamente come tale emendamento tenda a recuperare una parte dei fondi tagliati alla Valle d'Aosta, la quale non ha aderito all'impostazione suggerita dal Governo. D'altra parte, ricordo che il Governo stesso in precedenti sedute ha manifestato la sua disponibilità

ad intervenire per assicurare qualche sostegno alternativo in vari settori – penso, per esempio, a quello della scuola e dei trasporti – per la regione; il ministro Maccanico si è già espresso in tal senso, e, se il sottosegretario Gitti volesse riconfermare questo impegno, credo che il collega Caveri potrebbe ritenersi almeno parzialmente soddisfatto.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario all'emendamento 2. 4, in quanto la sua approvazione vanificherebbe l'obiettivo del contenimento del fabbisogno. Sono altresì contrario all'emendamento 2. 6, con il quale si determina una percentuale diversa rispetto a quella del 4 per cento indicata dal Governo e si rischia di modificare le grandezze che sono state ipotizzate; per la stessa ragione, esprimo parere contrario all'emendamento 2. 7.

Per quanto concerne l'emendamento 2. 1, confermo le dichiarazione rese dal ministro Maccanico nella precedente seduta ed invito il presentatore a ritirare il suo emendamento.

Per le ragioni precedentemente espresse, sono infine contrario agli emendamenti 2. 8, 2. 9 e 2. 10, nonché agli identici emendamenti soppressivi 2. 5 e 2. 12.

LUCIANO CAVERI. Le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento sono già note alla Commissione, avendole precedentemente illustrate durante l'esame del provvedimento in sede referente. Credo che gli impegni assunti in questa sede dal ministro e dal sottosegretario di Stato possano offrire garanzie sufficienti in ordine all'erogazione dei finanziamenti necessari nei settori del turismo, dei trasporti e della scuola alla Valle d'Aosta; nelle sedi opportune potremo verificare – la Commissione ne sarà garante – se tali impegni verranno rispettati.

RENZO PASCOLAT. L'emendamento soppressivo dell'articolo 2 si commenta da sè, anche in considerazione della discussione già svolta sull'argomento e della posizione assunta dal gruppo comunista rispetto alla manovra concepita e presto realizzata dalla maggioranza e dal Governo.

Con questo emendamento esprimiamo la nostra assoluta contrarietà sul prelievo, quasi coatto, che si viene a creare nei confronti della finanza regionale.

Con gli altri emendamenti proponiamo di parificare alla percentuale dell'entità IRPEF per il 1988 o all'andamento reale dell'inflazione le entrate spettanti alle regioni indicate nell'articolo 2. Sottolineo, infatti, che nella dizione prevista dal comma 1 del suddetto articolo si suppone che il tasso di inflazione annuo sia pari al 4 per cento mentre, come i colleghi ben sanno, l'andamento reale dell'inflazione risulterà quasi certamente più elevato. La nostra proposta, pur ponendo in discussione il complesso del provvedimento, risponde all'esigenza primaria di evitare ingiuste sperequazioni.

Proponiamo inoltre, con l'emendamento 2. 5, di sopprimere il comma 5 dell'articolo 2, dal momento che esso sottrae risorse alle regioni in settori di intervento sociale di primaria importanza, quali per esempio l'istituzione di consultori familiari, asili nido e centri di recupero per i tossicodipendenti.

SERGIO COLONI. A nome del gruppo democratico cristiano annuncio il voto contrario all'emendamento Pascolat 2. 4 che risulta incompatibile (come è emerso anche dalla discussione in sede referente) con gli obiettivi della manovra di rientro della finanza pubblica.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Sappiamo tutti che le disposizioni dell'articolo 2 colpiscono le regioni in due direzioni: da un lato si inibisce la capacità programmatoria delle medesime, dall'altro si effettuano tagli alla spesa sociale, determinando gravi conseguenze in settori di fondamentale rilevanza. Pertanto, ritengo pienamente giustificata la nostra proposta di soppressione dell'articolo 2.

Inoltre, mi stupisce il ritiro da parte del collega Caveri, deputato della Valle d'Aosta, del suo emendamento 2. 1 dopo semplici impegni assunti dal Governo che molto probabilmente avranno scarso seguito.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pascolat ed altri 2. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pascolat e Taddei 2. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pascolat 2. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pascolat e Taddei 2. 8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pascolat 2. 9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Pascolat ed altri 2. 5 e Pascolat 2. 12, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento Pascolat e Taddei 2. 10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pascolat 2. 11, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Poiché al successivo articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 1.208 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 413 miliardi con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 4;

b) quanto a lire 195 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989;

c) quanto a lire 149 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

d) quanto a lire 451 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « interventi a favore della finanza regionale ».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, valutato in lire 67 miliardi si provvede:

a) quanto a lire 26 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1989;

b) quanto a lire 41 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento « interventi a favore della finanza regionale ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

L'onorevole Carrus ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

In attesa dell'emanazione di norme organiche per l'attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, sono prorogate per l'anno finanziario 1988 le disposizioni della legge 24 giugno 1974, n. 268. Al finanziamento degli interventi previsti dalla citata legge n. 268 del 1974, è destinata per l'anno 1988 la somma di lire 200 miliardi. La regione autonoma della Sardegna ripartisce le risorse destinandole al finanziamento degli interventi previsti dalla stessa legge 24 giugno 1974, n. 268.
3. 01.

ALBERTO MONACI, *Relatore*. Invito il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 3. 01.

TARCISIO GITTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei sottolineare che il provvedimento in esame è collegato ai disegni di legge finanziaria e di bilancio e pertanto non può essere trasformato in una locomotiva cui agganciare altri vagoni! Pur con questa premessa di ordine generale ritengo condivisibile la proposta dell'onorevole Carrus, volta a consentire l'utilizzo degli stanziamenti per il 1988. Si eviterebbe in tal modo il meccanismo previsto dalla legge n. 362, che vieta l'erogazione degli accantonamenti in conto capitale qualora non venga approvata da almeno un ramo del Parlamento.

L'obiezione che il Governo fa è che una disposizione del genere non può essere introdotta nel disegno di legge al nostro esame. Il Governo tuttavia ha acconsentito, in sede di esame della legge finanziaria 1988, a stabilire un accantonamento, e sta collaborando con la Commissione che esamina il relativo progetto di utilizzo; esso pertanto non ha alcuna obiezione a che l'*iter* parlamentare – anche solo da parte della Camera dei deputati – si concluda rapidamente, in modo da far salva la disponibilità delle somme in questione.

Con tale motivazione, che non è in contrasto con il merito dell'emendamento presentato, ma risulta coerente con le regole che ci siamo date in sede di esame del bilancio, prego l'onorevole Carrus di ritirare il suo articolo aggiuntivo 3. 01.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e per i problemi istituzionali*. È senz'altro reale e fondato il problema posto dall'onorevole Carrus: ma forse egli non sa che di questo il Governo si sta occupando, insieme con la giunta regionale sarda. A seguito di un incontro tra il Presidente del Consiglio ed il presidente della giunta della Sardegna, si è stabilita una sede di confronto con la giunta medesima, per trattare tale argomento e molti altri. In questo lavoro, siamo partiti dal presupposto che i fondi stanziati per il 1988 non dovranno essere perduti per la regione, e il Governo si è impegnato a trovare il sistema perché ciò non si verifichi.

Se non si dovesse riuscire, nel corso dell'esercizio finanziario, a definire una norma come quella proposta dall'onorevole Carrus, il Governo è disposto a prolungare di un anno la durata del vigente piano per la Sardegna. Quello che stiamo studiando è un provvedimento organico, in cui introdurre una serie di disposizioni; posso assicurare all'onorevole Carrus che il problema da lui posto non viene ignorato, e sarà risolto positivamente nel senso da lui suggerito.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
INO CRISTOFORI

GIOVANNI CARRUS. Ritiro l'articolo aggiuntivo da me presentato, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, che sulla norma da me proposta ha espresso obiezioni non di merito, ma di metodo circa il suo recepimento in un provvedimento come quello oggi in esame. Ciò mi porta a concludere che il Governo non si

opporrà all'inserimento di una norma analoga nel testo unico per l'attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale della Sardegna, o in altra sede.

GIOVANNI NONNE. Il problema affrontato dall'articolo aggiuntivo del collega Carrus è molto delicato; il Governo ha espresso una sua opinione, a seguito della quale l'articolo stesso è stato ritirato. Se il Governo insisterà sulla sua posizione, l'accetterò comunque: vorrei tuttavia che essa fosse riconsiderata.

Intanto, rilevo che la cifra di lire 200 miliardi, di cui all'articolo aggiuntivo, Carrus 3. 01, deve essere più correttamente sostituita con quella di 330 miliardi, perché tale è la misura dell'accantonamento stabilito per il 1988 nella legge finanziaria.

Il problema della continuità dei trasferimenti delle risorse è importante, al di là dell'approvazione del progetto di legge, perché si trova alla base della stessa « specialità » della regione Sardegna, la quale ha un piano di sviluppo economico e sociale di cui la comunità nazionale si fa carico, per norma costituzionale.

Già due piani di rinascita, della durata di dieci anni ciascuno, sono stati approvati dal Parlamento, e questo aspetto particolare ha ricevuto concreta attuazione. Ora, se rischiassimo di non riuscire a trasferire le risorse per l'anno 1988 (anche in assensa di una nuova legge, resta sempre quella precedente, che può essere rifinanziata), creeremmo un *vulnus* per l'essenza stessa della specialità di cui parlavo, che si concretizza in una serie di disposizioni, compreso l'articolo 13 dello statuto per la Sardegna.

Prego quindi il Governo di esaminare ancora il problema, mentre rilevo che, proprio per ovviare al pericolo sopra menzionato, negli anni passati (la legge n. 268 è scaduta nel 1984), il Ministero del tesoro ha consentito il trasferimento delle spese annuali, in attesa dell'approvazione di una nuova normativa, con le modalità previste dalla legge n. 268; questa veniva quindi a rivestire il ruolo di legge vigente di sostegno alla rinascita della Sardegna, cui mancava solo la copertura finanziaria.

Quest'anno non abbiamo posto il problema di rifinanziare la legge n. 268, sia perché la legge finanziaria ha subìto delle modifiche, sia perché erano stati già presentati dei testi sull'argomento in questione. Tuttavia, poiché il disegno di legge in esame ha come oggetto norme concernenti la finanza regionale, nulla dovrebbe ostare a che vi si inserisca una previsione di spesa costituzionalmente obbligata, di trasferimento alla regione Sardegna.

Posso anche accedere all'ipotesi di tenere sedute di Commissione ad oltranza, fino al 31 dicembre prossimo, per votare un testo più specifico sulla Sardegna: ma inserire una disposizione del genere nel disegno di legge oggi in discussione mi sembra il modo più semplice per risolvere il problema. Prego quindi il Governo di accogliere la mia tesi che, del resto, è confortata da una prassi consolidatasi sul consenso – come ho prima detto – del Ministero del tesoro.

ANDREA SERGIO GARAVINI. Vorrei esprimere una mia perplessità in ordine alla questione affrontata dall'articolo aggiuntivo 3.01.

Nella sede meno formale, ma altrettanto significativa del Comitato ristretto, si era concordato di trovare una soluzione per rendere operanti i fondi stanziati per il 1988 a favore della Sardegna. Certamente, agganciare una norma specifica, volta ad assicurare questi finanziamenti, al disegno di legge al nostro esame, può essere discutibile sotto il profilo formale; secondo la proposta del Governo, d'altra parte, se ho ben inteso, si opererebbe una sorta di stralcio delle disposizioni contenenti gli stanziamenti di spesa per il 1988 e le relative coperture finanziarie, dalle proposte di legge concernenti lo sviluppo della Sardegna, da esaminare entro gennaio. Tale soluzione non mi sembra la più convincente; anticipare, sia pure per gli aspetti finanziari, norme, che ci ripromettiamo di ap-

provare nell'ambito di un futuro provvedimento legislativo, mi pare quanto meno discutibile dal punto di vista formale, dato che nessuno può garantire l'approvazione di quel progetto di legge.

Mi limito ad esprimere questa perplessità, poiché il mio gruppo non intende frapporre difficoltà rispetto alla soddisfazione di un'esigenza, su cui ci siamo tutti concordemente espressi in senso positivo. In altri termini, non vorrei che a livello parlamentare una simile scelta venisse contestata in sede di Commissione affari costituzionali.

SERGIO COLONI. Desidero ribadire l'impegno, assunto diversi mesi fa, di consentire l'utilizzo delle risorse disponibili per il 1988; a mio avviso, proseguendo i lavori del Comitato ristretto, si può rapidamente pervenire ad un risultato tale da soddisfare l'esigenza espressa dall'onorevole Carrus.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emenamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1989.

(È approvato).

Gli onorevoli Pascolat, Macciotta, Bellocchio, Garavini, Taddei e Solaroli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La V Commissione, a conclusione dell'esame in sede legislativa del disegno di legge n. 3202,

chiede che il Governo si impegni a:

1) svolgere la conferenza nazionale delle autonomie locali e regionali, così come richiesto dalla convenzione nazionale delle amministrazioni locali e regionali sulla finanza pubblica (Viareggio, 28/9 – 1°/10/1988);

2) favorire l'approvazione nei tempi compatibili con le esigenze delle regioni a statuto ordinario e speciale, del disegno di legge " Nuova disciplina della finanza regionale A.S. n. 568 ", per consentire la realizzazione di condizioni di reale autonomia finanziaria alle regioni in un quadro di valorizzazione distinta dei due livelli di autonomia regionale;

3) definire nella legge di riforma le condizioni di adeguata compartecipazione delle autonomie regionali ai tributi erariali e all'utilizzo dei finanziamenti delle leggi regionali per idonei programmi di sviluppo, considerando che una vera riforma della finanza regionale, sia sul versante dei trasferimenti statali che delle nuove entrate proprie, è la sola in grado di garantire alle regioni piena potestà autonoma di decisione e con ciò recependo le linee del documento delle regioni del 26 ottobre 1988 ».
0/3202/5/1.

ANTONIO MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e per i problemi istituzionali.* Il Governo accoglie quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

RENZO PASCOLAT. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di finanza regionale » (3202):

Presenti e Votanti 27
Maggioranza 14

Hanno votato *sì* 19
Hanno votato *no* 8

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aiardi, Artioli, Battaglia Pietro, Carrus, Coloni, Cristofori, D'Ambrosio, D'Aimmo, Gei, Gitti, Grippo, Gunnella, Monaci, Noci, Nonne, Orsini Gianfranco, Quarta, Russo Ferdinando, Tarabini.

Hanno votato no:

Garavini, Motetta, Nerli, Pascolat, Sannella, Solaroli, Taddei, Valensise.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO